

# La Finanziaria 2007 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 dicembre 2006**

**695.** All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della magistratura», sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori delle aree naturali protette».

**696.** 344. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**697.** Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

**698.** All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-

cessive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.

**699.** Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

**700.** Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**701.** Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: «Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**702.** In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.

**703.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 mi-

lioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino a un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzata a interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino a un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Almeno il 50 per cento della mag-

giore assegnazione è finalizzata a interventi di natura sociale;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino a un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

**704.** A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.

**705.** In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, a erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettanti per l'intero esercizio.

**706.** Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

**707.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

**708.** Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**709.** All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli co-

*Continua a pag. 36*

## Commenti

### Comma 695

Con una modifica alla Finanziaria 2005, si precisa che non si applica il limite alla spesa complessiva anche a favore degli enti gestori delle aree naturali protette.

### Comma 696

Viene confermata l'erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali, seguendo l'impostazione già indicata nella Finanziaria 2006.

### Comma 697

Viene altresì confermata anche per il 2007 l'attribuzione alle province di una compartecipazione al gettito dell'Irpef nella misura dell'1% del riscosso.

### Comma 698

Aumenta di tre punti la capacità di indebitamento per gli enti locali che, originariamente, non potevano effettuare mutui che superassero la spesa annua pari al 12% delle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario approvato dal consiglio comunale (o provinciale). La quota è ora del 15%. Con una modifica alla Finanziaria 2005, si specifica di conseguenza che i comuni il cui indebitamento abbia raggiunto il 25% debbano raggiungere comunque il 20% entro il 2008 e il 15% entro il 2010.

### Comma 699

Eliminato l'obbligo dei pagamenti delle penali per i comuni e le province che non

hanno provveduto a raggiungere gli obiettivi della progressiva riduzione del disavanzo annuo, come originariamente previsto dalla Finanziaria 1999.

### Comma 700

Eliminate le disposizioni contenute nella Finanziaria 2004, che prevedevano l'attribuzione, da parte delle regioni, a favore delle province composte per almeno il 95% da comuni montani, le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

### Comma 701

Con una modifica alla Finanziaria 2006, si specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella Finanziaria 2005, e riguardanti:

- il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità;
- la verifica del rispetto degli obiettivi del patto;
- la collaborazione delle associazioni degli enti locali al monitoraggio della spesa pubblica.

### Comma 702

Considerati i risultati ottenuti nel 2006 per il raggiungimento degli obiettivi di fi-

nanza pubblica, la ripartizione del gettito compartecipato, derivante dalla dinamica degli incassi dell'Irpef, verrà effettuata nel 2008 solo per i comuni che durante il 2006 hanno rispettato il patto di stabilità.

### Comma 703

Per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mediante utilizzo del fondo ordinario, sono previsti i seguenti stanziamenti, di cui 37,5 milioni di euro sono destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto:

- 1) incremento del 40% (per un massimo di 55 milioni di euro) del contributo ordinario, al lordo della detrazione di una quota di compartecipazione Irpef per i comuni fino a 5 mila abitanti, nei quali il rapporto tra i residenti ultra 65enni e tutti i residenti è superiore al 30%. Il 50% di tale entrata deve essere destinato a interventi sociali e socio-assistenziali;
- 2) incremento del 30% (per un massimo di 71 milioni di euro) del contributo ordinario, al lordo della detrazione di una quota di compartecipazione Irpef per i comuni fino a 5 mila abitanti, nei quali il rapporto tra i residenti con meno di cinque anni di età e tutti i residenti è superiore al 5%. Il 50% di tale entrata deve essere destinato a interventi sociali;
- 3) un contributo per investimenti a favore dei comuni con meno di 3 mila abitanti (fino a un massimo totale di 42 milioni di euro);

4) un contributo alle comunità montane, misurato sui residenti dei territori interessati (fino a un massimo totale di 20 milioni di euro).

### Comma 704

Dal 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie per la gestione degli enti i cui organi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso sono posti a carico dello stato. I comuni presentano le richieste di rimborso delle spese sostenute. I proventi dei rimborsi sono destinati per spese di investimento.

### Commi 705-708

Per i comuni e le province sciolti a causa di infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso il ministero dell'interno, su richiesta della commissione straordinaria, dispone l'erogazione dei trasferimenti erariali e della compartecipazione Irpef in un'unica rata. Inoltre per il triennio 2007/2009, gli enti locali che si trovano in tale condizione possono ottenere dal ministero dell'interno un contributo per realizzare o mantenere opere pubbliche: il budget annuale è di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente. Ai fini del riparto, i comuni con più di 5 mila abitanti si intendono come enti di 5 mila abitanti. I finanziamenti saranno garantiti dal fondo ordinario.

### Comma 709

La Finanziaria 2006 aveva stabilito

Segue da pag. 35

muni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano».

**710.** Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1,

**711.** Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti»,.

**712.** A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

**713.** Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni le-

gislativa e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

**714.** All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».

**715.** Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

**716.** Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

**717.** Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i

requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 10 gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa».

**718.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla correspon-

sione di alcun emolumento a carico della società.

**719.** L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

**720.** All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi» sono soppresse;

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è sostituita dalla seguente: «bandite».

**721.** Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri de-

## Commenti

che a partire dall'1/1/2006 venivano sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della riforma Bassanini uno (legge 59/97), con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello stato per le medesime funzioni. Di conseguenza, si prevedeva l'incremento dei trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano nella misura di 10 mln di euro. Ora viene specificato che il riparto avviene per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio: ma il 40% del totale (cioè 4 mln di euro) verrà stanziato a favore dei soli comuni che confinano con il territorio delle province autonome di Trento e Bolzano.

### Comma 710

Confermato anche per il 2007 il sistema di controllo e vigilanza sull'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, oltre che sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, da parte dei prefetti della repubblica competenti per territorio, in assenza di una specifica diversa disposizione contenuta nello statuto del comune o della provincia.

### Comma 711

Si prevede che il fondo istituito presso il ministero dell'interno con la Finanziaria 2000, e finanziato attraverso le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento a Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione dall'1/1/2000, debba avvalersi delle entrate provenienti, appunto dai servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

### Comma 712

A partire dal 2007, la dichiarazione

di attestazione del minore gettito dell'Ici derivante da fabbricati di tipologia catastale «D» dovrà essere inviata dai comuni al ministero dell'interno entro il termine perentorio, pena la decadenza, del 30/6 dell'anno successivo a quello in cui è stata accertata la minore entrata.

### Comma 713

Nuova disciplina sui finanziamenti degli oneri di urbanizzazione nei bilanci comunali. Il legislatore precisa che per il solo anno 2007 i relativi proventi (che ricomprendono altresì le sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del testo unico per l'edilizia) possono essere stanziati per una quota che non superi il 50%, al fine di finanziare le spese correnti. Un ulteriore 25%, al massimo, può essere stanziato per le spese della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Il legislatore, purtroppo, non specifica in quale modo il suddetto principio debba applicarsi per i bilanci pluriennali 2007/2009, con riferimento agli esercizi 2008 e 2009. Nel silenzio della norma, si ritiene che dette limitazioni vadano riferite altresì al bilancio pluriennale, fatte salve eventuali future correzioni della Finanziaria 2007.

### Comma 714

Con una modifica al Testo unico degli enti locali, si dispone che la tabella dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficit strutturale dei comuni e delle province, valevole per il triennio precedente, continui a mantenere la propria vigenza fino all'avvenuta fissazione dei nuovi parametri triennali.

### Comma 715

Decadenza automatica per tutti gli incarichi dirigenziali a termine, per tutte le consulenze, per tutte le collaborazioni coordinate e continuative e per gli

organi di revisione nei comuni e nelle province, qualora gli stessi risultino sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di stampo mafioso. Tutti questi rapporti contrattuali si intendono risolti di diritto, e quindi non più operanti a partire dal 46° giorno successivo all'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente. Spetterà a quest'ultima, invece, in caso di eventuali ricorrenze, procedere all'emanazione dei provvedimenti di rinnovo.

### Comma 716

Per fare in modo che i trasferimenti erariali possano essere garantiti a favore dei comuni con meno di 5 mila abitanti ed alle comunità montane, nonché ai comuni commissariati per infiltrazione di stampo mafioso, evitando nel contempo un maggiore esborso a carico del bilancio statale, è prevista la riduzione di 390 mln di euro sul triennio 2007/2009 sul fondo per le aree sottoutilizzate.

### Comma 717

Con una modifica alla legge sulle provvidenze per l'editoria, si prevede che i contributi statali (eccezion fatta per quelli integrativi), e comunque non superiori al 50% dei costi complessivi, ammortamenti compresi, risultanti dai bilanci delle imprese siano concesse alle case editrici e alle radio e tv che editino quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che dette imprese non siano editori di altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radio e tv e possiedano i seguenti requisiti:

- editino la testata stessa da almeno tre anni;
- abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubbli-

citarie che non superino il 30% dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

- abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
- la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25% della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40% per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80% della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione;

- abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco appositamente previsto dalla Consob.

Alle suddette emittenti radio e tv, i contributi sono concessi entro il massimo di 6 mln di euro per il triennio 2007/2009. Dall'1/1/2002, i contributi alle imprese editrici (contributo fisso e contributi variabili), oltre a quelli integrativi, e comunque in misura non superiore al 50% dei costi complessivi, ammortamenti compresi, che risultino dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, purché le imprese editrici beneficiarie siano in possesso dei requisiti sopra esposti. Dette imprese devono però includere nella domanda i bilanci comprensivi di una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello stato in cui ha sede l'impresa.

### Comma 718

Qualora il sindaco, l'assessore o un consigliere comunale dovesse essere nominato membro del consiglio di ammi-

gli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

**722.** La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

**723.** I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente.

**724.** Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali, è istituita un'Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione

dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unità, alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unità. Per il funzionamento dell'Unità è istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

**725.** Nelle società a totale partecipazione di comuni o provincie, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per

i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

**726.** Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

**727.** Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

**728.** Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto

percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

**729.** Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cin-

que. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patto parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**730.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

**731.** Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;

b) al comma 2, dopo le parole: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia.».

**732.** Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: «5.000» è sostituito dal seguente:

*Continua a pag. 38*

nstrazione di una società di capitali partecipate dallo stesso comune, tale carica non costituisce titolo per la corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

#### Comma 719

Si riconosce l'indennità di fine mandato ai sindaci soltanto se la loro permanenza in carica sia stata almeno pari a 30 mesi.

#### Comma 720

Si prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento externalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, cessano entro 24 mesi dalla data del 4 luglio 2006 le attività non consentite. Inoltre la cessazione o incorporazione delle attività non consentite, da conferirsi ad altra società, non implica più la ricollocazione sul mercato per quest'ultima. Si precisa inoltre che restano validi i contratti conclusi dopo la data del 4 luglio 2006, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite (e non più perfezionate) prima di tale data.

#### Commi 721-723

Per contenere la spesa pubblica, entro il 30/6/2007, le regioni devono adottare disposizioni finalizzate a ridurre gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi. In particolare, devono diminuire i compensi e le indennità dei membri degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, si devono sopprimere gli enti inutili, si devono fondere le società partecipate e ridimensionare le strutture organizzative. Tale disposizione ha valo-

re di indirizzare fondamentalmente per il rispetto del patto di stabilità. I conseguenti risparmi di spesa devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali almeno pari al 10% rispetto ai saldi dell'anno precedente.

#### Comma 724

Istituita l'Unità per il monitoraggio per il controllo indipendente e continuativo della qualità dell'azione di governo degli enti locali. Essa accerterà la ricorrenza dei presupposti per riconoscere i premi previsti dalla normativa vigente e verificherà le dimensioni organizzative ottimali degli enti locali, attraverso la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati ottenuti, tenuto conto anche dei parametri del patto di stabilità. L'Unità per il monitoraggio sarà istituita con apposito dm e dipenderà dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Tale Unità non va comunque a precludere i compiti istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

#### Comma 725

Nelle società totalmente partecipate da parte di comuni o provincie, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito ai presidenti e ai membri del cda, non può superare per il presidente l'80% dell'indennità spettante al sindaco (o presidente della provincia) e per i consiglieri il relativo 70% della stessa. Sono ammesse le eventuali indennità di risultato solo in caso di produzione di utili, e in misura ragionevole e proporzionata.

#### Comma 726

Nelle società a totale partecipazione pubblica di più enti locali, il compenso annuale lordo e onnicomprensivo del

presidente e dei membri dei cda va calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico maggioritario e, nel caso di quote paritarie, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

#### Comma 727

Al presidente e ai componenti dei cda delle società a partecipazione pubblica controllate dagli enti locali si applicano i rimborsi spese e le indennità di missione negli stessi termini e modalità previste per i comuni e le provincie.

#### Comma 728

Qualora le società prevedano una partecipazione mista tra enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi ai presidenti e ai membri dei cda possono essere alzati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nella misura di un punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione di questi ultimi sia pari o superiore al 50% del capitale, e di 2 punti percentuali ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione di questi ultimi sia inferiore al 50% del capitale.

#### Comma 729

Riduzione drastica per i cda delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali. Si prevede infatti che i cda non superino il numero di tre membri (presidente compreso) o al massimo di cinque componenti per le società con capitale interamente versato pari o superiore all'importo determinato con dpcm da emanarsi entro il 30/6/2007. Per quanto concerne invece le società miste, il numero massimo dei membri dei cda designati dai soci pub-

blici locali, compresi anche quelli designati eventualmente dalle regioni, non può superare le cinque unità.

L'adeguamento degli statuti e dei patto parasociali dovrà essere effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del succitato dpcm.

#### Comma 730

La disciplina in materia di riduzione dei componenti e delle indennità dei cda delle società pubbliche facenti capo agli enti locali ha valore anche per le province autonome e le regioni a statuto speciale, in quanto costituente principio di coordinamento della finanza pubblica.

#### Comma 731

Con una modifica al Testo unico degli enti locali si precisa che l'indennità di funzione sia prevista per i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluoghi di provincia. Analogo principio vale altresì per i consiglieri circoscrizionali.

#### Comma 732

Dall'1/1/2007 i collegi dei revisori dei conti nei comuni con popolazione oscillante tra i 5.001 e i 14.999 abitanti decadono in virtù della modifica all'art. 234 del testo unico degli enti locali; il nuovo testo prevede infatti l'estensione della figura del revisore unico dei conti in tutti i comuni con meno di 15 mila abitanti (fino al 31/12/2006 tale figura era prevista per i soli comuni con meno di 5 mila abitanti).

Di conseguenza, nella prima seduta utile i consigli comunali interessati dovranno provvedere alla nomina del nuovo revisore unico dei conti, il quale subentra a tutti gli effetti di legge al collegio dei revisori, la cui funzionalità risulta non più supportata dal testo unico degli enti locali, nella versione in vigore dall'1/1/2007. Ciò in quanto il comma in esame non effettua alcuna sal-

Segue da pag. 37

«15.000».

**733.** Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

**734.** Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

**735.** Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

**736.** Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono es-

sero improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

**737.** All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficienza degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

«2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza».

**738.** Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie

e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

**739.** Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

**740.** Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: «non collegati a un'attività patrimoniale preesistente».

**741.** All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».

**742.** L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente

dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per l'anno 2007:

a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);

b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

**743.** Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).

**744.** Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle

somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'Enpals.

**745.** All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

**746.** All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri».

**747.** Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a cari-

## Commenti

vaguardia nei confronti dei collegi dei revisori dei conti in carica alla data del 31/12/2006 nei comuni tra 5.001 e i 14.999 abitanti.

### Comma 733

La disciplina in materia di riduzione dei membri dei cda e delle relative indennità non si applica per le società quotate in borsa.

### Comma 734

Non possono essere nominati amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a capitale pubblico totale o parziale che, qualora abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi.

### Comma 735

È prevista la pubblicazione degli incarichi di amministrazione delle società di capitali totalmente o parzialmente controllate da enti locali, nonché dei relativi compensi, nell'albo pretorio e nel sito Internet dei rispettivi comuni e province, a cura dei rispettivi responsabili. Detta pubblicità deve essere aggiornata con cadenza semestrale. In caso di mancata pubblicazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro, irrogata dal prefetto della provincia competente per territorio. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non

comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, oppure, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

### Comma 736

Le operazioni di gestione del debito a mezzo di strumenti derivati, a cura delle regioni e degli enti locali, devono garantire comunque la riduzione del costo finale del debito e dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere queste operazioni solo in corrispondenza di passività rimosse realmente, tenuto conto del contenimento dei rischi di credito assunti. Tale norma si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

### Comma 737

Per quanto concerne i contratti di gestione del debito pubblico, con una modifica alla finanziaria 2002, si prevede che, dall'1/1/2007, vengano trasmessi al ministero dell'economia e delle finanze. Detta trasmissione va effettuata prima della sottoscrizione degli stessi contratti. Previsto l'intervento della corte dei conti, in caso di violazione del suddetto adempimento.

### Comma 738

Gli enti coinvolti dai contratti di gestione del debito pubblico devono con-

servare per almeno cinque anni gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento. La vigilanza è svolta dai rispettivi organi di revisione dei conti.

### Comma 739

Dall'1/1/2007 alle operazioni costituenti indebitamento per gli enti locali, vanno aggiunte anche le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, in forma indiretta, nuove obbligazioni anche a mezzo di ristrutturazione dei piani di ammortamento. Si escludono da tale principio le operazioni approvate con delibere delle Giunte regionali prima del 4/9/2006, purché siano completate entro il 31/3/2007.

### Comma 740

Dall'1/1/2007 costituiscono indebitamenti per gli enti locali anche le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata collegati a un'attività patrimoniale preesistente.

### Comma 741

Per i comuni dissestati, non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione anche l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti.

### Commi da 742 a 747

Il comma 742 prevede un maggiore trasferimento all'Inps dal bilancio dello stato della complessiva somma di 585,09 milioni di euro a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello stato, di cui:

a) 469,16 milioni in favore del fondo lavoratori dipendenti, delle gestioni lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Enpals;

b) 115,93 milioni, a integrazione dei trasferimenti suddetti, in favore del fondo lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e gestione artigiani, costituisce un adeguamento delle risorse che confluiscono dallo stato all'Inps ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera c) della legge n. 88/1989.

Di conseguenza, nel comma 743 viene indicato importo complessivo delle risorse trasferite dallo stato all'Inps, per l'anno 2007, pari a 16.650,39 milioni di euro per la quota a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, dei minatori e dell'Enpals e a 4.114,39 milioni di euro a integrazione dei trasferimenti suddetti per il Fondo lavoratori dipendenti e la gestione attività commerciali e artigiani.

Il comma 744 stabilisce le modalità di ripartizione degli importi tra le diverse gestioni di cui al comma 745, lett.

co dell'Inps fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'Inps e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

**748.** Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'Inps e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

**749.** All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «10 gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «10 gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;

b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;

d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr»;

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007,»;

f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 10 luglio 2007»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 10 gennaio 2007, le forme pensioni-

stiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dando comunicazione alla Covip secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della Covip, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 10 luglio 2007, il versamento del Tfr e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo Tfr. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6».

**750.** Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi

statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

**751.** All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

**752.** Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 13 novembre 2006, n. 279.

**753.** All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr a far data dal 10 gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del Tfr, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007».

**754.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito delle imprese nei confronti dell'Inps, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 20 agosto

1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durec).

**755.** Con effetto dal 10 gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

**756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 10 gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui

*Continua a pag. 40*

a), attraverso l'indizione di un'apposita conferenza di servizi. Le cifre indicate sono: al netto di 945,10 milioni di euro, destinata alla gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assunzione, a carico del bilancio statale, della liquidazione dei trattamenti pensionistici ante 1° gennaio 1989; al netto di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro per la gestione speciale minori e dell'Enpals.

Il comma 745 dispone criteri diversi per la ripartizione dell'importo globale delle somme trasferite alle gestioni previdenziali in riferimento alle effettive esigenze di apporto contributivo dello stato alle medesime, rispetto a quanto finora previsto dalla legge n. 335/1995; in particolare mantenendo unicamente il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati. La norma interviene sull'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (riforma Dini), sostituendo ai tre criteri esistenti l'unico criterio «del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

Il comma 746 prevede che dal procedimento di ripartizione sono escluse le quote assegnate alle gestioni delle prestazioni temporanee dei lavoratori di-

pendenti, delle prestazioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti per un importo pari al 50%, rivalutato in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.

Il comma 747 stabilisce che al fine della sistemazione del debito di Poste italiane spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni sino a fine 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane per il pagamento delle pensioni Inps fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'Inps, con conseguenti variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello stato.

#### Comma 748

Stanziamiento delle somme, rispettivamente pari a 534 milioni di euro per il 2005 e 400 milioni per il 2006, per finanziare i maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'art. 130 del dlgs 112 del 1998, a carico della gestione (di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989) degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie.

#### Commi da 749 a 753

Sono introdotte le necessarie modifiche al dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) per consentire l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, anziché dal 1° gennaio 2008. Modifiche che già sono state introdotte nell'ordinamento attraverso il decreto legge n. 279/2006, i cui effetti sono fatti salvi (comma 752). Inoltre, le modifiche stabiliscono alcune novità. In primo luogo, che a partire dal 1° gennaio 2007 potranno ricevere nuove adesioni, anche per mezzo del conferimento del tfr, solamente i fondi pensione che abbiano provveduto ai prescritti adeguamenti statutari e abbiano ricevuto la prevista autorizzazione da parte della Covip, anche se tramite la procedura del silenzio assenso. In questi casi, i fondi pensione otterranno i versamenti del tfr e dei contributi a partire dal 1° luglio 2007, ma anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 (che rappresenta il periodo di sei mesi entro cui i lavoratori titolari di un rapporto dipendente al 31 dicembre 2006 dovranno decidere della sorte del proprio tfr). Altra novità riguarda la disapplicazione, nei confronti dei fondi pensione che entro il 30 giugno 2007 non abbiano ricevuto l'autorizzazione Covip, del vincolo di partecipazione minimo biennale ai fini dell'esercizio del diritto della portabilità. In altre parole, i lavoratori potranno

comunque trasferire l'intera posizione individuale maturata verso un altro fondo pensione. Infine, viene previsto che anche le forme pensionistiche complementari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992 possano ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite il conferimento del tfr a partire dal 1° gennaio 2007. Ma, per far valere la novità, le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina (dlgs n. 252/2005) entro il 31 maggio 2007.

#### Comma 754

La disposizione reca un'agevolazione alle imprese che hanno contenzioso in atto in merito alla spettanza degli sgravi contributivi (dm 5 agosto 1994 e dm 24 dicembre 1997). Con apposito decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito da parte di tali imprese nei confronti dell'Inps. Nelle more dell'arrivo di tale disciplina sono sospese le procedure esecutive e le imprese possono essere considerate non morose ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva (il Durec).

#### Commi da 755 a 762

Sono le disposizioni che disciplinano l'istituzione del neo «fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto lavoro», un fondo statale affidato

Segue da pag. 39

al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

**757.** Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**758.** Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonerazione dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto let-

te 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

**759.** Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

**760.** Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione Inps, alimentata con il Tfr, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

**761.** Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo

di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

**762.** Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.

**763.** All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a trenta

anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**764.** All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a

forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto lette 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni;

b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

**765.** Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte

## Commenti

alla gestione dell'Inps. Si stabilisce (comma 755) che finalità del nuovo fondo è quella di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del tfr per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dai datori di lavoro al fondo medesimo. La disciplina sarà in vigore dal prossimo anno e prevede (comma 756) che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti provvedano a versare al fondo di tesoreria un contributo pari al tfr determinato secondo le regole del codice civile (articolo 2120), al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia del tfr (legge n. 297/1982). Il tfr interessato è quello in opato, cioè quello che sarebbe dovuto restare in mano alle aziende in quanto non destinato, in qualunque modo, alla formazione di una pensione integrativa. Il tfr andrà versato mensilmente dai datori di lavoro, secondo modalità che il ministero del lavoro dovrebbe fissare con apposito decreto entro un mese dall'entrata in vigore della Finanziaria (comma 757). La liquidazione del tfr e delle relative anticipazioni al lavoratore sarà effettuata, sulla base di un'unica domanda presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro.

Le risorse che affluiranno al neo fon-

do di tesoreria sono destinate (comma 758-759 e 761-762), negli importi che fissati da apposita tabella allegata alla finanziaria, al finanziamento dei relativi interventi. Lo schema di ripartizione delle risorse del fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi andranno trasmessi anche alle camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni competenti per materia per le conseguenze di carattere finanziario. Viene previsto, ancora (comma 760), che entro il 30 settembre di ogni anno il ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia, presenti al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando altresì le adesioni alle medesime forme, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del fondo di tesoreria. Nella prima relazione (che, evidentemente, andrà tenuta entro il 30 settembre 2007), inoltre, è previsto che il ministro del lavoro riferisca anche sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di un'eventuale apposita gestione Inps, alimentata con il tfr, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito fondo di riserva.

### Comma 763

La disposizione riconosce maggiore autonomia alle Casse di previdenza private. Con una modifica alla legge n. 335/1995 (riforma Dini delle pensioni) viene sancito che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, la stabilità delle gestioni previdenziali è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a 30 anni (attualmente è a 15 anni); che il bilancio tecnico deve essere redatto secondo criteri determinati con decreto interministeriale (lavoro ed economia), sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; che in esito alle risultanze di gestione vanno adottati, da parte degli enti previdenziali, tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione di modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

### Commi da 764 a 766

Il comma 764 estende le agevolazioni previste a favore delle imprese i cui lavoratori dipendenti versino il tfr ai

fondi pensione all'ipotesi di trasferimento del tfr al neo fondo di tesoreria, quale misura di compensazione dei costi sopportati nell'una o nell'altra ipotesi di smobilizzo del tfr. Si tratta, in particolare, dell'incentivo fiscale della deduzione dal reddito d'impresa per un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) del tfr che viene destinato alla previdenza integrativa o al fondo di tesoreria; dell'esonerazione dal versamento del contributo al fondo di garanzia (articolo 2 della legge n. 297/1982), in misura pari alla stessa percentuale del tfr che è conferito ai fondi pensione o al neo fondo di tesoreria; della ulteriore agevolazione della riduzione del costo del lavoro, in misura e tempi stabiliti dalla tabella Allegata al dl n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005. Il comma 766, a tal fine, modifica la predetta tabella per riconoscere la riduzione del costo del lavoro anche all'ipotesi di versamento del tfr al neo fondo di tesoreria. Si tratta, in particolare, di un esonero contributivo (uno sgravio) da applicare, nell'ordine, prioritariamente ai contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione ed escludendo in ogni caso il contributo dovuto al fondo di garanzia per il tfr.

Il comma 765 autorizza per l'anno 2007 la spesa di 17 milioni di euro al

a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

**766. 397.** Al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del Tfr). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di la-

voro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e

in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

b) alla tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8, comma 1».

**767.** Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**768.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

**769.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

**770.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle pre-

stazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

**771.** All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «tredici»;

2) le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei eletti dagli iscritti al Fondo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo».

**772.** L'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga profes-

sionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

**773.** Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di ali-

*Continua a pag. 42*

fine della realizzazione di campagne informative, a cura della presidenza del consiglio dei ministri, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione delle volontà da parte dei lavoratori. Infine, viene affidato a un apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia), sentita la Covip, la definizione delle modalità di attuazione delle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando nonché dell'istituzione della forma pensionistica residuale presso l'Inps.

#### Commi 767

Il comma 767 dirota le risorse fissate dall'articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007, all'utilizzo ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

#### Comma 768

Dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle ges-

stioni autonome Inps sono fissate in misura pari al 19,5%, ed elevate al 20% dal 1° gennaio 2008. Se non fosse intervenuta la Finanziaria, nel 2007 l'aliquota contributiva della gestione commercianti sarebbe stata pari al 17,99%, mentre quella degli artigiani al 17,60% del reddito d'impresa, e nel 2008 rispettivamente pari al 18,19 e al 17,80%.

#### Comma 769

Le aliquote contributive per le gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti sono incrementate dal 1° gennaio 2007, dello 0,3% per la quota del lavoratore. L'aliquota complessivamente rideterminata non può superare il 33%. In sostanza, aliquota invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) dovuta all'Inps dal 1° gennaio 2007 sale dal 32,70 al 33%, di cui 23,81 a carico dell'azienda (valore immutato) e 9,19% a carico del lavoratore. La quota a carico del dipendente sale (ex art. 3-ter della legge n. 438/1992) al 10,19% per la quota di retribuzione eccedente 40.083,00 euro annui.

#### Commi 770-772

Dal 1° gennaio 2007, aliquota pensionistica per gli iscritti alla gestione separata (para subordinati), che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota con-

tributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite nella misura del 23 %.

Per i rimanenti iscritti alla medesima gestione l'aliquota suddetta è stabilita in misura pari al 16%.

La norma di salvaguardia contenuta nel comma 772 (con l'intento di non far scaricare sui lavoratori il rialzo delle aliquote) prevede che l'incremento contributivo non possa in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore di entità superiore a 1/3 dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data del 1° gennaio 2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Marcia indietro (comma 400, secondo periodo) per quanto riguarda la composizione del comitato amministratore del Fondo speciale. Il numero dei mem-

brì ridotto da 13 a 12 dalla Finanziaria 2005 (art. 1, comma 157, legge n. 311/2004) ritorna a 13. Il numero dei componenti del comitato designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti ritorna a essere di sei membri (era stato ridotto a 5 dalla Finanziaria 2005). E il presidente torna a essere scelto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo (anziché, come previsto dalla Finanziaria 2005, che indicava invece il presidente dell'Inps o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo).

#### Comma 773

Il comma 773 stabilisce quella che è stata definita la stangata contributiva per gli apprendisti. Infatti, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (fino al 2006 si pagava 3 euro la settimana). Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia e finanze, entro 60 giorni, sarà stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate.

Segue da pag. 41

quota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal 10 gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

**774.** L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

**775.** Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in

sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

**776.** È abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

**777.** L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati a enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**778.** Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-*vicesquater* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. È abrogato il comma 2 dell'articolo 14-*vicesquater* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.

168.

**779.** Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.

**780.** Con effetto dal 10 gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originarie da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

**781.** La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle

imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

**782.** Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica.*)

- 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per cento" sono in-

serite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".

3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegata n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegata n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 10 gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a meno-

## Commenti

Le disposizioni suddette si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.

Viene contestualmente meno l'obbligo per le regioni del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani (ex art. 16 della legge n. 845/1978).

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, l'aliquota complessiva del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali (aliquota dell'1,5%) per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali (aliquota del 3%) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Inoltre, dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti attraverso i nuovi contratti di apprendistato ex capo I del IV titolo del dlgs n. 276/2003 (diritto-dovere di istruzione e formazione; apprendistato professionalizzante; apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e

la relativa contribuzione sarà anch'essa indicata nell'ambito del decreto ministeriale sopra citato.

### Commi da 774 a 776

L'estensione della disciplina Inps della pensione indiretta o di reversibilità a tutte le forme esclusive e sostitutive del regime generale attuata con la riforma Dini (articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995), si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dal 1° settembre 1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale (la contingenza dei pubblici dipendenti) già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2007, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

La disposizione contenuta nella Finanziaria 1995 (art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994) che prevedeva la corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione diretta liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità a esse riferite, è abrogata.

### Comma 777

Il comma 777 prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione della retribuzione

pensionabile per i casi in cui, in conseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, sia avvenuto il trasferimento agli enti previdenziali italiani di contributi versati per periodi di lavoro svolto nei paesi esteri. La disposizione conferma peraltro le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile finora seguite dall'Inps.

In sostanza, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri, riferita a contribuzione trasferita in Italia (il caso più frequente riguarda i contributi svizzeri per i quali era possibile, fino al giugno 2002, il trasferimento presso Inps) deve essere determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per 100 e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data del 1° gennaio 2007.

La norma pone fine a un lungo contenzioso tra pensionati ex lavoratori in Svizzera, che (forti di alcune sentenze favorevoli pronunciate dalla Corte di cassazione) pretendevano di vedersi riconosciuta ai fini della misura della prestazione la retribuzione effettivamente percepita nell'ultimo periodo lavorativo svolto all'estero, e l'Inps che invece (su parere concorde del ministero del lavoro) in questi casi accreditava una retribuzione «riparametrata» in base alla differenza tra aliquota contributiva svizzera (8,4%) e quella italiana (dal 25 al 32%,

a secondo dell'epoca), con il risultato di riconoscere un importo pari circa 1/3 dello stipendio effettivamente percepito dal lavoratore. Un esempio per chiarire: - retribuzione effettiva anno 1991: 40.000 franchi pari (cambio 1.251) a 50.040.000 di lire; - somma trasferita all'Inps a titolo di contribuzione per l'anno 1991: 3.360 franchi (8,4% di 40.000) pari a (cambio 1.251) a 4.203.360 di lire; - importo di retribuzione accreditato dall'Inps per l'anno 1991: lire 16.167.000 (4.203.360 diviso 26%, aliquota Ivs 1991).

### Comma 778 a 782

Le disposizioni dei commi dal 778 al 782 attuano una mini riforma dell'Inail, con particolare riferimento alle prestazioni spettanti in caso di danno biologico. In primo luogo, viene prevista una riduzione generalizzata dei premi Inail con riferimento alla gestione industria nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2007. A partire dall'anno seguente (2008), inoltre, è affidato all'Inail il compito di proporre al ministero del lavoro le eventuali ulteriori riduzioni dei premi, nel limite complessivo di risorse pari al tasso di incremento del gettito contributivo e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro, con priorità alle imprese in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal dlgs n. 626/1994 e che, in particolare, abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il mi-

mazioni elencate nella predetta tabella».

6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma: «Fermo restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento».

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento».

783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti e altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la do-

manda risulti incompleta, gli interessi legali e altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda». 407. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 406, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

785. 408. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 81, si in-

terpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse.

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta

retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cen-

to dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gen-

*Continua a pag. 44*

glioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data di richiesta di ammissione al beneficio. Vengono poi previste una serie di nuove prestazioni a favore dei lavoratori che abbiano sofferto, a partire dal 1° gennaio 2007, infortuni o malattie professionali che abbiano avuto per conseguenza menomazioni dell'integrità psicofisica (danno biologico di origine lavorativa). In aggiunta alle prestazioni già vigenti, i lavoratori avranno diritto alle prestazioni riservate ai grandi invalidi, per esempio, (cure mediche, chirurgiche, ortopediche ecc.) se la menomazione dell'integrità psicofisica risulti di grado pari o superiore al 60%. Se, invece, il danno biologico è sofferto in misura inferiore (menomazione di grado non superiore al 60%) avranno diritto alla rendita di passaggio la prestazione economica di durata annuale che consente al lavoratore di allontanarsi dal lavoro per evitare l'aggravamento della malattia (la misura è pari a 2/3 della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti l'abbandono del lavoro). In merito all'assegno di assistenza personale continuativa (articolo 76 del T.u. Inail), la novità sta nel fatto che il riconoscimento spetterà, da gennaio 2007, in tutti i casi di invalidità e non solo in quelli permanenti come avviene ora. Una prestazione, infine, è prevista anche a favore dei superstiti di lavoratori mobilitati, ossia l'assegno continuativo mensile. Che viene esteso, infatti, anche al caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o malattia profes-

sionale, del titolare di rendita per danno biologico di grado non inferiore al 48%.

#### Comma 783

Stabilisce che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali assistenziali, già prevista a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, cominci a operare solo laddove la domanda stessa risulti completa di tutti gli atti, documenti e altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione (ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 241/1990).

Di conseguenza, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali e altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti previdenziali indicano preventivamente attraverso «idonei strumenti di pubblicità» l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

#### Comma 784

A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui al comma precedente (785) riferiti alle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli (art. 9-quinquies, comma 3, del 510/1996, convertito in legge n. 608/1996).

#### Commi 785-786

Prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di individuazione della base imponibile per i contributi agricoli unificati, che la recente legge n. 81/2006 (misure urgenti per il settore agricolo) aveva adeguato dal 1° gennaio 2006, per tutte le categorie, ai minimali di legge (n. 389/1989).

Pertanto, il comma 4 dell'art. 1 del dl n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, va interpretato nel senso che per i piccoli coloni, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni (art. 28 del dpr n. 488/1968, e art. 7 della legge n. 233/1990): imponibile convenzionale adeguato annualmente, da valere anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee.

#### Comma 787

La retribuzione giornaliera convenzionale imponibile ai fini previdenziali (indicata con apposito decreto ministeriale) relativa a lavoratori soci di cooperative sociali (ex articolo 1, lettera a), della legge n. 381/1991) e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, è aumentata del 30% per l'anno 2007, del 60% per l'anno 2008 e del 100% l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero (ex articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989). Le contribuzioni versate sul-

le retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva la facoltà di versamento dei contributi calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

#### Comma 788

Si prevede l'estensione ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata presso l'Inps, della tutela relativa all'indennità di malattia, nonché la possibilità di usufruire di congedi parentali della durata di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Dal 1° gennaio 2007, dunque, ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps, entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a quattro giorni.

Alla prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali già previsti per il riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a tale categoria di lavoratori.

naio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

**789.** 411. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8

**790.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

**791.** All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».

**792.** All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il se-

guente:

«2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore a un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1».

**793.** Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Inps determina le modalità e i termini di versamento.

**794.** All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: «inferiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi entità e grado».

**795.** All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: «dalle stragi di tale matrice,» sono aggiunte le seguenti: «e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti».

**796.** Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;

b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefirga il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi e amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del

## Commenti

Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia si applicano le disposizioni sulle visite domiciliari e sulle fasce orarie di reperibilità stabilite per i lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 sarà corrisposto un trattamento economico a titolo di congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. La misura dell'indennizzo è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2007.

Le prestazioni di malattia e congedi parentali sono finanziate con il contributo previsto dall'art. 84 del T.u. sulla maternità.

### Commi 789-790

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia fino al limite dei due anni (art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000), è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

Un decreto del ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'economia e

quello delle politiche per la famiglia, da adottare entro 60 giorni (entro il 30 giugno 2007), dovrà stabilire le modalità di attuazione. Con il medesimo decreto dovranno inoltre essere adeguate le tabelle attualmente vigenti per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (si tratta dei coefficienti utili per la determinazione della riserva matematica a copertura del riscatto).

### Comma 791

Il comma 791 demanda a un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'estensione alle lavoratrici co.co.pro. della tutela più ampia sotto il profilo temporale prevista in alcune ipotesi per le lavoratrici dipendenti, rispetto al periodo standard intercorrente tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso.

Le summenzionate ipotesi di tutela più ampia sotto il profilo temporale sono previste dall'art. 17 del T.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (dlgs 151/2001) e sono costituite da lavori gravosi o pre-giudizievole, da gravi complicanze della gravidanza (o da preesistenti forme morbide che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza), dalla sussistenza di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievole alla salute della donna e del bambino.

L'estensione della maggior tutela rispetto al periodo standard dovrà avvenire nei limiti delle risorse provenienti da una specifica aliquota contributiva, da definire con il suddetto decreto ministeriale.

**Comma 792 - 794 - 795**  
A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione (legge n. 206/2004), con riconoscimento di dieci anni di contribuzione figurativa. Il comma 794 aggiunge che per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente al 2004, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore a un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione figurativa (dieci anni) previsti dalla citata legge 206/2004, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua inte-

gralmente percepita e maturata.

Il comma 796 prevede che il beneficio della contribuzione figurativa sia attribuita a tutti i soggetti interessati, che abbiano subito un'invalidità di qualsiasi entità e grado.

Il comma 797 estende infine i benefici ai familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti.

### Comma 793

Nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alle persone non autosufficienti, si applicano le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica.

Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro.

Gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione della norma dovranno es-

monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni so-

no commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi progressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere

pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'Aifa stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 10 marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente a un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'Aifa e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima Aifa la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Aifa n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore del-

le regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'Aifa, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'Aifa, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'Aifa delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 10 marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'Aifa, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 10 ottobre 2006;

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g), l'Aifa termina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente in-

*Continua a pag. 46*

seri definiti dalle regioni.

#### Comma 796

La norma dà attuazione al «Patto nazionale per la salute», sul quale governo, regioni e province autonome hanno trovato l'accordo il 28 settembre 2006, fissando le nuove risorse economiche per la sanità nel prossimo triennio, con una stretta sulle regioni con i conti in rosso e sulle aziende farmaceutiche, regole rigorose per il risanamento e contro gli sprechi, nuovi fondi per l'ammodernamento delle strutture e apparecchiature sanitarie e per l'informatica nelle Asl e nelle aziende ospedaliere.

**Fondi al Ssn.** Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è così rideterminato: 96.040 milioni di euro per il 2007; 99.082 milioni di euro per il 2008; 102.285 per il 2009 (comprensivi di 50 milioni di euro per ogni anno per l'ospedale Bambino Gesù). Il finanziamento aggiuntivo di 1.000 milioni di euro previsto dalla precedente Finanziaria viene limitato al 2006.

**Fondo transitorio per regioni in difficoltà.** È di 1.000 milioni di euro per il 2007, 850 milioni di euro per il 2008, 700 milioni di euro per il 2009 (triennio 2007-2009): la ripartizione fra regioni con elevati disavanzi verrà disposta con decreto Minsalute-Mineconomia. L'accesso alle risorse è subordinato alla firma di un

accordo firmato dalla regione con i conti «in crisi», dal ministero della salute e quello dell'economia e all'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale Irpef e dell'aliquota Irap. L'accordo individuerà gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei «Lea», i Livelli essenziali di assistenza sanitaria da garantire ai cittadini. E dovrà essere accompagnato da un «piano di rientro dai disavanzi» con le misure per il riequilibrio e l'azzeramento del disavanzo entro il 2010.

Il piano sarà oggetto di verifica annuale; in caso di accertato mancato raggiungimento degli «obiettivi intermedi» comporterà l'applicazione dell'addizionale Irpef (con riferimento all'anno di imposta dell'esercizio successivo) oltre i limiti massimi previsti dalla legge e fino all'integrale copertura degli obiettivi mancati. La maggiorazione avrà carattere generalizzato e non sarà suscettibile di differenziazioni per settori d'attività e categorie di soggetti passivi. Il rispetto degli obiettivi produrrà l'effetto contrario: la riduzione di addizionali e aliquote nei limiti dei buoni risultati ottenuti. Il ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia, assicurerà l'attività di affiancamento delle regioni per il monitoraggio e l'approvazione dei provvedimenti regionali.

Il ministero della salute, di concerto con

quello dell'economia, assicurerà l'affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo per il risanamento dei conti: servirà al monitoraggio del «piano di rientro dai disavanzi», ma anche per i provvedimenti da sottoporre a preventiva approvazione dei ministeri e per la realizzazione dei «Nuclei» che svolgeranno funzioni consultive di supporto tecnico alle regioni stesse, nell'ambito del Siveas, il nuovo Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria.

Il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (organo istituito nel marzo 2005 presso il ministero dell'economia per vigilare sui risultati conseguiti dalle regioni) procederà all'accertamento delle risultanze contabili regionali.

**Finanziamenti anticipati e compensazioni.** Verranno concessi alle regioni, grazie al via libera del ministero dell'economia, per gli anni 2007-2009, nella misura del 97% delle somme dovute per il finanziamento del «fabbisogno sanitario». Sarà possibile incrementare la percentuale per quelle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica del tavolo tecnico. L'esito positivo della verifica sbloccherà poi l'ulteriore 3% dei finanziamenti. La lettera d) del comma in commento autorizza anche le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione connessi alla mobilità sanitaria.

Segue da pag. 45

cremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'Aifa prevede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità

è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'Aifa;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti e adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il

Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari, per 100 milioni di euro a interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie e ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei

bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti presta-

zioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, a eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi e avvelenamenti acuti, gli assistiti non esentati sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,

## Commenti

la misura dell'ulteriore riduzione del 5%. Questo a fronte del contestuale impegno di versamento, a favore delle regioni interessate, di un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione stessa. L'Aifa deciderà sulle richieste entro il 10 febbraio 2007 e disporrà il ripristino del prezzo pieno (al 30 settembre 2006) con decorrenza 1° marzo 2007. Il ripristino è subordinato ai versamenti che avverranno in tre rate (20 febbraio 2007, 20 giugno 2007, 20 settembre 2007). Gli atti che attestano i pagamenti dovranno essere inviati all'Aifa, al ministero della salute e al ministero dell'economia entro due giorni (il 22 dei mesi interessati) dalla scadenza fissata per la rata. Saltare o pagare in ritardo anche una sola rata farà scattare l'automatico ripristino della riduzione del 5%.

In relazione alle richieste delle aziende farmaceutiche, l'Aifa rideterminerà, temporaneamente, le quote di spettanza ai farmacisti e ai grossisti, in modo da assicurare una minore spesa del Ssn di entità pari a 223,3 milioni di euro (178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

Fissate ulteriori condizioni per l'accesso agli importi previsti dalla Finanziaria

per il 2005 (comma 181), con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006: in assenza del rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa (per la quota a carico della regione), l'applicazione entro il 28 febbraio 2007 di una quota fissa per confezione di un importo idoneo a garantire il contenimento del 40% (o misure regionali di contenimento che producano il medesimo risultato); la presentazione entro la stessa data di piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, per quanto concerne il superamento del 3% per la spesa farmaceutica non convenzionata.

**Percorsi diagnostico-terapeutici.** Il comma 28 della Finanziaria per il 1997 aveva già previsto l'obbligo (per l'uso appropriato delle risorse sanitarie e l'equilibrio delle gestioni) a carico dei medici abilitati alle funzioni prescrittive, di conformare le proprie decisioni tecniche a «percorsi diagnostici e terapeutici», cooperando così al rispetto degli obiettivi di spesa. Questi percorsi, aggiunge la manovra attuale, saranno definiti e adeguati periodicamente con decreto del ministero della salute, previa intesa stato-regioni, e saranno costituiti anche dalle linee guida sull'appropriatezza delle prescrizio-

ni e delle prestazioni sanitarie redatte dalla commissione a ciò preposta. Il ministro della salute stabilirà gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le sanzioni per i sanitari entro il 31 marzo 2007.

**Fondi per radioapparecchiature e informatica.** I fondi per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità arrivano a 20 miliardi di euro: 500 milioni di euro sono destinati alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico, con corsia preferenziale per il Sud e le Isole; 100 milioni di euro andranno alle strutture per le cure palliative; altri 100 per i sistemi informatici di aziende sanitarie e ospedaliere e 100 per strutture di assistenza odontoiatrica.

Sconti nelle strutture private accreditate. Salvo l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni sanitarie, le strutture private accreditate dovranno praticare uno sconto del 2% sulle prestazioni specialistiche di cui al dm 22 luglio 1996 e del 20% per le relative prestazioni di diagnostica di laboratorio

**Pronto soccorso, visite ed esami.**

Arriva il ticket sul pronto soccorso facile: per i casi meno gravi, con il cosiddetto codice bianco, si dovranno pagare 25 euro, salvo traumatismi e avvelenamenti acuti ed esentati i minori di 14 anni. Sono salvi gli oneri più elevati che vorranno fissare le regioni. Dal 1° gennaio 2007 scatterà l'obbligo di pagare la quota fissa di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, salvo esenzioni. Sempre dal 1° gennaio stretta su chi non ritira i risultati di esami e visite diagnostiche e di laboratorio: si pagherà per intero la prestazione (e questo vale anche per gli esentati).

**Accreditamenti.** Stop agli accreditamenti transitori, non confermati, delle strutture private già convenzionate, a decorrere dal 1° gennaio 2008. E stop agli accreditamenti provvisori delle strutture private, non confermati, a partire dal 1° gennaio 2010. Le regioni dovranno adottare provvedimenti ad hoc per garantire che, dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti senza provvedimento regionale di ricognizione.

**Dispositivi medici.** Stretta sulla spesa per i dispositivi medici. Entro il 31 gennaio il ministero della salute in-

nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

r) a decorrere dal 10 gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal 10 gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 10 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 10 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui

all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 10 gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 10 luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 10 maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il

15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto a ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute;

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto lette 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistemico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifi-

ca indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto lette 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal

Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».

799. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attività professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di appli-

*Continua a pag. 48*

dividuerà le tipologie per il cui acquisto la spesa superi il 50% della spesa complessiva registrata per il Ssn. Con dm Salute (di concreto con Mineconomia e d'intesa con la stato regioni) verranno stabiliti i prezzi dei dispositivi da assumere, a partire dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Ssn. I prezzi saranno stabiliti tenendo conto dei prezzi più bassi unitari d'acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli Osservatori esistenti e da quelle raccolte anche grazie alla trasmissione, al ministero della salute, dei prezzi corrisposti dalle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006. Le regioni dovranno provvedere entro il 15 marzo 2007. Stessa data per l'obbligo corrispondente a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici: dovranno trasmettere al ministero i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate nel biennio.

**Sperimentazioni per la cura dei tumori (Mdb).** La legge 94/1998 sulla sperimentazione in campo oncologico e sul cosiddetto «multitratamento Di Bella» (Mdb) prevede fra l'altro la possibilità per il medico, in singoli casi e

sotto la sua diretta responsabilità, di impiegare un medicinale per un'indicazione, una via di somministrazione, una modalità diversa da quella autorizzata «qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale». La manovra per il 2007 esclude l'applicazione della norma per il ricorso a terapie farmacologiche a carico del Ssn che assuma carattere diffuso e sistemico e si configuri come alternativa terapeutica per patologie per cui sono autorizzati farmaci con specifica indicazione al trattamento. Le regioni entro il 28 febbraio adotteranno norme ad hoc per l'individuazione dei responsabili delle procedure nelle aziende sanitarie e ospedaliere e negli Irccs.

#### Comma 797

Il finanziamento del Ssn cui concorre lo stato è incrementato, per il 2006, di 2 miliardi di euro. I criteri per la ri-

partizione alle regioni sono quelli già adottati per l'anno.

#### Comma 798

Via libera all'attività di controllo e affiancamento delle regioni con i conti in rosso da parte del «Siveas», il Sistema nazionale di verifica sull'assistenza sanitaria previsto dalla Finanziaria 2006. La precedente manovra aveva previsto 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. Lo stanziamento è ridotto a 8 per il 2007 e il 2008. Le regioni con disavanzi (sette quelle previste) saranno accompagnate dagli organismi di controllo per onorare i piani di rientro. Un milione di euro all'anno, per il Siveas, servirà a coprire i costi delle visite dei rappresentanti dei ministeri dell'economia e della salute (spese di missione del personale), per la formazione dei dirigenti delle regioni affiancate, e per il finanziamento di forme di partenariato con altre regioni.

#### Comma 799

Il comma prevede la modifica del Piano sanitario 2006-2008 per armonizzare contenuti e tempistica alle nuove risorse del Ssn (finanziamento per il triennio 2007-2009)

#### Comma 800

Ok allo svolgimento di attività professionali esterne da parte di consiglieri e referendari medici in servizio presso l'ufficio medico della presidenza del consiglio dei ministri, ma un decreto del presidente del consiglio ne definirà le modalità.

#### Commi 801-804

Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione sarà stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita. Dovrà essere reso noto al pubblico attraverso listini o con altre modalità. Fino al 31 dicembre 2007 farmacie ed esercizi al dettaglio non potranno vendere tali medicinali a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006 pubblicato sul sito internet dell'Aifa. Per lo stesso periodo le aziende farmaceutiche titolari di Aic nella cessione al dettagliante dovranno assicurare un margine non inferiore al 25% sul prezzo massimo di vendita. Su questo sarà calcolato anche, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto gli ospedali e le altre strutture del Ssn. Tetto al prezzo di vendita anche dei medicini-

Segue da pag. 47

carsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

**802.** Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito Internet dell'Aifa. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

**803.** Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**804.** Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.

149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

**805.** Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**806.** L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

- sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
- iniziative per la salute della donna e iniziative a favore delle gestanti, della partorientente e del neonato, per 10 milioni di euro;
- malattie rare, per 30 milioni di euro;
- implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

**807.** L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta

del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

**808.** Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali e insulari.

**809.** A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da Hiv (Aids). La Consulta può dare incarico a esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.

**810.** All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 10 luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del Ssn di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività e avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il Ssn, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza

integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito»;

f) al comma 9, primo periodo,

## Commenti

nali soggetti a prescrizione appartenenti alla classe c): non potrà essere superiore, per il 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni Istat.

### Commi 805-807

Un Fondo per rimuovere gli squilibri sul territorio nella realizzazione del Piano sanitario nazionale. Il nuovo organismo, che è istituito con la manovra, ha la funzione di cofinanziare i progetti attuativi del Psn e analoghi progetti da parte della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'importo annuale del Fondo è stabilito in 65,5 milioni di euro (5 per iniziative del ministero della salute e 60,5 riservati alle regioni e alle province autonome). Le somme, che saranno assegnate con decreto del ministero della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali d'assistenza (Lea), sosterranno, fra l'altro, progetti per la sperimentazione delle «case della salute», iniziative per la salute della donna, delle gestanti, delle partorienti e dei neonati, progetti per malattie rare e per la rete delle unità spinali unipolari.

### Comma 808

Nuovi fondi per gli screening anti-tu-

more: arrivano 20 milioni di euro per il 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le regioni meridionali e insulari.

### Comma 809

Fondi per la «Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids», istituita presso il ministero della salute. Dal 2007 è previsto un finanziamento per 500 mila euro all'anno. La Consulta sarà convocata e sentita almeno tre volte all'anno per portare avanti programmi di informazione e prevenzione anti-Aids.

### Comma 810

La manovra 2007 prosegue il lavoro avviato con la legge 326/03 (art. 50) per il monitoraggio sulla spesa sanitaria e l'appropriatezza delle prescrizioni, anche attraverso l'innovazione e la tecnologia (tessere del cittadino, ricettari standardizzati e ricette mediche a lettura ottica). Anche a tal fine, a partire dal 1° luglio 2007, il ministero dell'economia dovrà rendere possibile il collegamento in rete dei medici del servizio sanitario nazionale interessati dalle novità. Ove possibile, per la trasmissione telematica delle ricette e delle certificazioni di malattia all'Inps o si potrà avvalere (ove possibile) anche delle infrastrutture regionali esistenti. Dati e modalità di trasmissione arriveranno

con un Dpcm da emanare entro il 30 aprile 2007. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette è previsto un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il Ssn, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro.

### Commi 811-812

La truffa ai danni del servizio sanitario nazionale fa perdere l'autorizzazione di vendita al farmacista o al direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti. L'autorità competente potrà dichiarare la decadenza dall'autorizzazione in caso di condanna con sentenza passata in giudicato. Questo anche in mancanza delle condizioni fissate dall'articolo 113, primo comma, lettera e) del Testo unico delle leggi sanitarie: esso stabilisce infatti che la chiusura di una farmacia è possibile per negligenza e irregolarità nella gestione della farmacia stessa o per il fatto che il titolare abbia provocato danni all'incolumità di una persona o della salute pubblica. E ancora, per il mancato pagamento della tassa speciale di concessione o perché i locali non sono a norma di legge. In base alle disposizioni in commento, al farmacista verrà tolta in ogni caso l'autorizzazione se dalla sentenza risulta che il danno economico al Ssn supera i 50 mila euro. Ugualmente trattamento anche per i sanitari, che

lavorano direttamente o tramite una società di cui sono responsabili, che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. In questo caso, il contratto di lavoro verrà risolto subito se la truffa risulta superiore ai 50 mila euro.

### Comma 813

In arrivo finanziamenti per la ricerca sanitaria: per i prossimi tre anni il governo, in base al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e modifiche (riforma sanitaria), ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare progetti proposti dagli istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza alimentare. Sono inoltre stati concessi investimenti del valore di 3 milioni di euro ciascuno destinati a sovvenzionare progetti a partire da quelli volti a migliorare gli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare. Sostegni economici saranno concessi anche ai progetti per la facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, per l'utilizzazione di cellule staminali e per la qualificazione e il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

### Commi 814-815

Fondi per i ricercatori: per i prossimi due anni il governo, sulla base del-

dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione».

**811.** Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo

comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

**812.** Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

**813.** Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione e il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

**814.** Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dal-

la Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta

dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor e il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**815.** L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

**816.** Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

**817.** Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è auto-

rizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**818.** La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

**819.** Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'Aifa.

**820.** Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

**821.** All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: «og-

getto delle convenzioni ubicate sul territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «nei Paesi la cui normativa consente la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea».

**822.** All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo».

**823.** All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari».

**824.** L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri e i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

*Continua a pag. 50*

le spese destinate alla ricerca sanitaria, stanzerà una quota di almeno il 5% per sostenere progetti sperimentali di ricerca svolti dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. I ricercatori con meno di 40 anni potranno presentare i progetti, valutati da un apposito comitato, la cui istituzione e il cui finanziamento è quantificato in un massimo di 100 mila euro all'anno. Il comitato, a sua volta, sarà composto da ricercatori italiani o stranieri, con meno di 40 anni e che abbiano almeno per la metà esperienza presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, come l'impact factor ed il citation index. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto del presidente del consiglio dei ministri in accordo con il ministero della salute e il dicastero dell'università e della ricerca renderà operativo il tutto.

#### Comma 816

Finanziamenti all'Istituto superiore di sanità. Per il prossimo triennio sono stati stanziati 8 milioni di euro per com-

pletare le attività dell'istituto, compiti elencati dall'articolo 92 comma 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e relative alla ricerca per la salute pubblica.

#### Comma 817

Un sostegno anche alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. È infatti previsto un contributo straordinario del valore di 2 milioni di euro per sostenere e rafforzare l'attività della Lega tumori.

#### Comma 818

Norme rigorose sugli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs). La natura esclusiva di tali incarichi comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con qualsiasi altra attività professionale. I requisiti per le figure professionali indicate sono stabiliti dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che precisa anche la durata dell'incarico: da tre fino a cinque anni.

#### Comma 819

Fondi per potenziare la vigilanza sui medicinali. Con accordo fra stato e regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano, su proposta del ministro della salute, che si realizzerà attraverso convenzioni tra le singole regioni e l'Aifa, verranno definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva. Al programma sono destinati 25 milioni di euro: a tanto ammonta la cifra prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 36, comma 14, stanziata per iniziative di farmacovigilanza e informazione degli operatori sanitari sulle proprietà ed effetti dei medicinali.

#### Comma 820

Nuove norme per le confezioni dei medicinali. Il governo ha stabilito nuovi standard sulla leggibilità della data di scadenza. Sia la data di scadenza che il numero del lotto dovranno essere stampati con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o comunque in modo tale da assicurare il contrasto cromatico fra le indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

#### Commi 821-823

Modifiche alla normativa sulle attività trasfusionali e sulla produzione nazionale degli emoderivati, (legge 21 ottobre 2005 n. 219). La manovra 2007 corregge gli articoli 15 e 16. Il primo prevede la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni con centri e

aziende in Europa per la lavorazione del plasma; ora il governo si apre anche ai paesi la cui normativa consente la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, da parte di aziende ubicate sul territorio dell'Unione europea. Viene modificato anche il comma 6 dello stesso articolo: si precisa che le convenzioni tra le regioni e i centri o le aziende dediti alla lavorazione del plasma in Italia sono stipulate dopo un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, viene apportata un'aggiunta all'articolo 16 che disciplina l'importazione e l'esportazione di sangue e dei suoi prodotti, che devono essere autorizzate dal ministero della salute. Le deroghe previste dalla legge per gli emoderivati per uso autologo sono estese dalla Finanziaria agli emoderivati pronti per l'impiego e autorizzati alla commercializzazione nei paesi destinatari.

#### Comma 824

Novità per la produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma. Viene sostituito l'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la di-

Segue da pag. 49

**825.** All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'ag-

giornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicano l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del

Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La

tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

**826.** Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 10 marzo al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**827.** È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute e il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione

della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-Ifo.

**828.** Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

**829.** All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6».

## 6 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 dicembre 2006

## Commenti

strubazione del sangue umano e dei suoi componenti. Il plasma raccolto in paesi esteri e i relativi intermedi dovrà rispondere ai requisiti della Farmacopea europea e alle direttive europee applicabili.

### Comma 825

Stretta sugli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale. Attraverso integrazioni alla norma della precedente manovra che ne disciplinava la razionalizzazione (comma 409 dell'articolo 1). Alla lettera c) si dispone ora che le aziende che producono o commercializzano (questa la modifica) in Italia dispositivi medici o medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura (altra modifica) sono tenuti a comunicare al ministero della salute entro il 30 aprile di ogni anno la cifra esatta, ripartita per ogni singola voce, della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ai dirigenti delle aziende sanitarie e ai farmacisti.

Un'ulteriore novità per la lettera d) dello stesso comma, con la previsione di una sanzione che oscilla tra i 7.500 e 45 mila euro per le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici e che entro il 30 aprile di ogni anno devono versare, in conto entrate del bilancio dello stato, il 5% delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. Quota che aumenta di un ulteriore 5% per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista.

A differenza della normativa precedente, il governo precisa anche il riutilizzo dei proventi, destinati a mi-

gliorare e potenziare il settore dei dispositivi medici, prestando particolare attenzione ad alcune attività, come la sorveglianza del mercato, da migliorare con l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale. I proventi saranno investiti anche per perfezionare l'attività di vigilanza sugli incidenti, la formazione del personale ispettivo, l'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, per gli studi in materia di valutazione tecnologica, per l'istituzione di registri di patologie che implicano l'utilizzazione di dispositivi medici, e infine per stipulare convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore. Le modifiche apportate alla lettera e), invece, riguardano le sanzioni. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che non presentano le documentazioni richieste devono pagare una sanzione amministrativa che va da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997. Inoltre, viene creato un repertorio dei dispositivi medici gestito attraverso una banca dati in cui i produttori e i commercianti di dispositivi medici devono inserire le loro informazioni. L'inserimento ha un valore di 100 euro per ogni dispositivo, ma sono considerati un unico dispositivo quelli che hanno uno stesso file tecnico (questa la modifica rispetto alla normativa precedente). La tariffa, dovuta anche per inserire modifiche ai dispositivi già inclusi nella banca dati, viene versata al ministero della salute e reimpiegata

poi per la manutenzione del repertorio generale.

### Comma 826

Per garantire un'adeguata assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, il governo ha deciso di prorogare per i prossimi tre anni gli sconti a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La misura degli sconti verrà stabilita con un apposito decreto del ministro della salute, in accordo con il dicastero dell'economia e dopo aver avuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri viene autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ogni anno.

### Comma 827

Per il prossimo anno è stata stanziata una somma pari a 5 milioni di euro che raddoppierà nei due anni successivi per realizzare, a Roma, un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie tipiche della povertà. L'istituto, che rientra nei progetti di sperimentazione gestionale previsti dall'articolo 9-bis del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni avrà compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria e sarà autorizzato dalla regione Lazio con la partecipazione di Puglia, Sicilia e altri enti regionali. In pratica, l'Istituto accorpato il Centro di riferimento del Lazio che promuove la salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione e che già opera presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-Ifo.

### Comma 828

Più finanziamenti per i controlli sanitari sportivi. Per i prossimi tre anni, infatti, sono stati stanziati 2 milioni di euro per potenziare le attività della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive.

### Comma 829

Nuove norme per combattere il randagismo. La legge 14 agosto 1991, n. 281 che tutela gli animali domestici e tenta di abbattere il fenomeno del randagismo, viene modificata all'articolo 4 che sancisce le competenze dei comuni. Ora, si è deciso di affidare ai comuni i piani di sterilizzazione degli animali da finanziare con una quota di almeno il 60% dei fondi destinati dalla legge contro il randagismo. I comuni devono provvedere anche al risanamento dei canili già esistenti e costruire rifugi per cani avvalendosi dei fondi finanziari stabiliti dalla legge 14 agosto 1991 n. 281.